Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 413.
Modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca . . . . Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 414.
Ricostituzione del comune di Origgio (Varese). Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 415.
Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo) . . . . Pag. 3167

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 416.
Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino). Pag. 3168

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.
Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta) . . . . Pag. 3168

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.
Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia) . . . . Pag. 3169

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.
Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino) . . . . Pag. 3169

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 420.
Ricostituzione dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure (Genova) . . . . Pag. 3170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 421.
Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino). Pag. 3170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 422.
Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Darè (Trento). Pag. 3171

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 423.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Catania. Pag. 3171

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze . . . . Pag. 3172

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Genova . . . . Pag. 3172

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Latina . . . . Pag. 3173

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca . . . . Pag. 3173

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia . . . . Pag. 3174

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara . . . . Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo). Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Castrofilippo della Banca di credito Canicattinese, con sede in Canicattì (Agrigento). Pag. 3175

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova . . . . Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Montevago (Agrigento) della Banca Sicula, con sede in Trapani . . Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della Mansioneria curata di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in comune di Cordignano (Treviso). Pag. 3176

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.
Sblocco dei prodotti petroliferi ottenuti da greggio nazionale che non siano destinati a carburazione o combustione. Pag. 3176

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Hahn Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3177
Esito del ricorso presentato da Montuschi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 3177
Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3177
Esito del ricorso presentato da Bucca Riccardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 3178

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3178
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3178
Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3179
Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3179

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento . . Pag. 3179

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma Pag. 3179

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento all'Ente economico della viticoltura della piena proprietà di alcuni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . Pag. 3179

Ministero del tesoro:
Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina . . . . . Pag. 3179
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 3179

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946 riguardante i prezzi del nitrato di soda cileno, dell'alluminio, del vetro e delle merci U.N.R.R.A. . . . . Pag. 3180

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 413.

Modificazione all'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Articolo unico.

Nell'art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626, in luogo delle parole « dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619 » debbono leggersi le altre « dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 414.

Ricostituzione del comune di Origgio (Varese).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Origgio, aggregato al comune di Saronno con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Origgio ed il nuovo organico del comune di Saronno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta col regio decreto 8 gennaio 1928, n. 55.

Al personale già in servizio presso il comune di Saronno che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 415.

Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1677;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castelnuovo Bariano, aggregato con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1677, al comune di Castelmassa, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelnuovo Bariano e il nuovo organico del comune di Castelmassa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelle organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 4 giugno 1928, n. 1677.

Al personale già in servizio presso il comune di Castelmassa che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato, a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 416.

Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 661;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monteu da Po, aggregato al comune di Lauriano con regio decreto 18 marzo 1928, n. 661, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Monteu da Po ed il nuovo organico del comune di Lauriano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 marzo 1928, n. 661.

Al personale già in servizio presso il comune di Lauriano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 417.

Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pastorano, aggregato a quello di Camigliano con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400, ed i comuni di San Prisco e Casapulla, aggregati a quello di Santa Maria Capua Vetere con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla ed il nuovo organico dei comuni di Camigliano e Santa Maria Capua Vetere saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Camigliano e Santa Maria Capua Vetere che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 418.

Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 663;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torricella Verzate e Oliva Gessi, aggregati a quello di Corvino San Quirico con regio decreto 31 agosto 1928, n. 2129, e il comune di Bagnaria, aggregato a quello di Varzi con regio decreto 28 marzo 1929, n. 663, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria ed i nuovi organici dei comuni di Corvino San Quirico e Varzi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Corvino San Quirico e Varzi e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 419.

Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 907;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte, aggregati con regio decreto 15 aprile 1928, n. 907, al comune di Pancalieri, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte ed il nuovo organico del comune di Pancalieri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 907.

Al personale già in servizio presso il comune di Pancalieri che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **420**.
Ricostituzione dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure (Genova).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, riuniti con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111, in unico Comune denominato Bogliasco Pieve, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione Poggio Favaro, che resta aggregata al comune di Bogliasco.

Il Prefetto di Genova, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bogliasco e Pieve Ligure saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 111.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Bogliasco Pieve che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. **421**.
Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° giugno 1939, n. 1025;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Taurano aggregato con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1025, al comune di Lauro, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Taurano ed il nuovo organico del comune di Lauro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1025.

Al personale già in servizio presso il comune di Lauro e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 422.

Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Darè (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pelugo e Darè, aggregati con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172, al comune di Vigo Rendena, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pelugo e Darè e il nuovo organico del comune di Vigo Rendena saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1172.

Al personale già in servizio presso il comune di Vigo Rendena, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 423.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Catania.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 19: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « lingua russa ».

Art. 26: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « lingua e letteratura neo-greca », e « filologia greco-latina ».

Art. 52: Il quarto capoverso va così modificato: « Per la meccanica razionale con elementi di statica grafica è propedeutica nell'esame la analisi infinitesimale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva di Firenze, Borgo San Lorenzo, Prato, Castelfiorentino, Signa e Figline Valdarno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 312.

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Genova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 313.

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Latina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 314.

(4287)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria del marmo ed alla manovalanza generica di Lucca, Saravezza, Pietrasanta, Stazzema, Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio e Camporgiano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 315.

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di Pavia, Voghera, Stradella, Mortara e Varzi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 317.

(4290)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva di Brescia, Darfo, Cardone V T., Salò, Rovato e Bagnolo Mella, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 321.

(4292)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui al l'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e chimica della provincia di Pescara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 320.

(4291)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 25 ottobre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 29 dicembre 1941, con il quale il dott. Pietro Provinciali venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che il dott. Provinciali è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Carlo Bertarelli di Pietro è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1946

p. *Il Ministro:* PETRILLI

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Castrofilippo della Banca di credito Canicattinese, con sede in Canicattì (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di credito Canicattinese, società per azioni con sede in Canicattì (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di credito Canicattinese, società per azioni con sede in Canicattì (Agrigento), è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Castrofilippo (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4266) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Saletto e Santa Margherita d'Adige (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4192) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Montevago (Agrigento) della Banca Sicula, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montevago (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4268) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Mansioneria curata di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in comune di Cordignano (Treviso).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 56, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vittorio Veneto, in data 25 luglio 1941, con il quale fu eretta la Mansioneria curata sotto il titolo di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in Cordignano (Treviso);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° ottobre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo d'efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 18 settembre 1946, n. 8697, div. I Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emesso il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° ottobre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 25 luglio 1941, relativo all'erezione della Mansioneria curata sotto il titolo di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in Cordignano (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4206)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Sblocco dei prodotti petroliferi ottenuti da greggio nazionale che non siano destinati a carburazione o combustione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 348, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti di prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di favorire la produzione di prodotti petroliferi da grezzi nazionali;

Decreta:

Articolo unico.

I prodotti petroliferi ottenuti dal petrolio greggio nazionale purchè non siano destinati alla carburazione ed alla combustione, sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono restituiti al libero commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Hahn Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 39-946 decisioni — N. 41-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Hahn Clelia in Segre di Gustavo, nata a Torino il 18 maggio 1904 e domiciliata elettivamente in Roma, presso l'avv. L. Zegretti; corso Vittorio Emanuele, 229, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

che, comunque, dovendo ritenersi che la Hahn non ha mai fornito informazioni, nell'interesse del regime fascista.

(*Omissis*)

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Hahn Clelia in Segre e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4173)

Esito del ricorso presentato da Montuschi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 37-946 decisioni — N. 63-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 28 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Montuschi Alfredo fu Domenico, nato a Faenza il 7 febbraio 1880 e domiciliato in Roma, viale Angelico n. 36-*B*, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° cpv., del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Montuschi Alfredo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4172)

Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 41-946 decisioni — N. 9-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 2 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Del Duce Francesco, nato a Tropea (Catanzaro) l'8 gennaio 1889, residente in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 8 ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946 n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

e quindi deve concludersi che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A. stessa:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso di Del Duce Francesco e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 2 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4175)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bucca Riccardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 40-946-decisioni N. 53-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bucca Riccardo fu Francesco, nato a Castellammare del Golfo il 23 dicembre 1897 e domiciliato in Roma, via Taranto, 951, lotto D, scala C, int. 18, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

e, in mancanza di una valida ed effettiva accettazione dell'incarico, devesi ritenere che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 423, accoglie il ricorso proposto da Bucca Riccardo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari), di un mutuo di L 1.540.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4083)

Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Treviso è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1946, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4457 del 23 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 14.000.000.

(4176)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Varese, di un mutuo di L. 24.728.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4201)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gatteo (Forlì), di un mutuo di L. 598.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(4209)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agliana (Pistoia), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4210)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari), di un mutuo di L. 13.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4211)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4212)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4213)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari), di un mutuo di L. 940.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4214)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4215)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cogoleto (Genova), di un mutuo di L. 420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4216)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), di un mutuo di lire 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4217)

Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapallo (Genova), di un mutuo di L. 2.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4218)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Catania è vacante la cattedra di diritto internazionale, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4273)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1946, il dott. Augusto Reitano è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma.

(4272)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento all'Ente economico della viticoltura della piena proprietà di alcuni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Con decreto interministeriale emanato in data 30 ottobre 1946, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, a termini dell'art. 12 della legge 18 maggio 1946, n. 563, viene trasferita all'Ente economico della viticoltura la piena proprietà di alcuni beni immobili, già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(4202)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina.

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva, ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina e che sono stati ricostituiti presso l'azienda gli organi della normale amministrazione.

(4195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 dicembre 1946 - N. 256

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,25
Id 3,50 % 1902	83,25
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,525
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946 riguardante i prezzi del nitrato di soda cileno, dell'alluminio, del vetro e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946, ha disposto quanto appresso:

NITRATO DI SODA CILENO

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 67 del 30 settembre 1946, si comunica che il prezzo di vendita stabilito nella stessa circolare si riferisce al nitrato di soda venduto in sacchi originali

Per il nitrato di soda del Cile importato sfuso ed insaccato in Italia, il prezzo di vendita al consumo viene stabilito in L. 2170 al quintale alle stesse condizioni di vendita precisate nella circolare n. 47 del 27 marzo 1946.

ALLUMINIO

Con decorrenza dal 1° dicembre 1946, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, il prezzo dell'alluminio di prima fusione in lingotti, con titolo 99-99,49 %, viene fissato in L. 200 al kg.

La maggiorazione per l'alluminio di speciale purezza con titolo da oltre 99,40 % al 99,7 % non potrà superare L. 6 al kg.

Restano immutate le altre condizioni di vendita.

VETRO

1. — I prezzi del vetro stabiliti con circolare prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, vengono confermati per le vendite dal produttore per quantitativi di almeno mq. 2500 riferiti al semplice spessore e cioè per la merce resa franco destino per vagone completo.

2. — Per le vendite di quantitativi inferiori al vagone ma non inferiori a mq. 750 i produttori potranno praticare i seguenti prezzi per merce resa franco destino in casse originali di fabbrica (imballo compreso) per misure libere o fisse:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 350 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 565 al mq.

I suddetti prezzi non potranno essere superati per le vendite da magazzino del grossista franco deposito per quantitativi compresi nei limiti sopra indicati.

3. — Per le vendite di vetro in casse originali complete (imballo compreso) a misure fisse o a misure libere, i produttori potranno praticare i prezzi di cui al paragrafo precedente per consegna della merce franco fabbrica, mentre i suddetti prezzi restano confermati per le vendite da magazzino grossista in casse originali complete.

4. — Nelle vendite di vetro a lastre sciolte da commerciante ad artigiano in misure libere non potranno essere superati i seguenti prezzi:

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 400 al mq.
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 610 al mq.

5. — Per le vendite al consumo da commerciante od artigiano del vetro in misure libere o fisse non potranno essere praticati prezzi superiori ai seguenti limiti

vetro semplice mm. 1,6/1,9, L. 500 al mq.;
vetro semi-doppio mm. 2,7/3,2, L. 800 al mq.

6. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a fissare, se del caso, le tariffe della posa in opera dei vetri per evitare abusi, dandone comunicazione a questo Ministero.

Le disposizioni riguardanti i prezzi dei vetri si applicano sia alla produzione meccanica che alle produzioni a soffio.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) *Ghise* da raffinazione, L. 17,50 al kg.;
Ghise di gradazione da fonderia ed ematitica, L. 18,50 al kg;
(franco magazzino consegna);

2) *Acciaio semi-lavorato*:
lingotti, L. 19,30 al kg.;
blumi e bramme, L. 20,80 al kg.;
billette e bidoni, L. 27,30 al kg;
(franco magazzino del consegnatario (comprensivi delle tasse doganali) più gli extra come stabiliti dal listino ufficiale del 10 ottobre 1946 per la produzione nazionale);

3) *Acciaio lavorato*:
profilati a caldo, L. 32,50 al kg.;
vergella, L. 34,68 al kg.;
lamiere grosse e larghi piatti, L. 40,45 al kg.;
lamiere sottili e bande nere, L. 49,30 al kg.;
tubi base 1", L. 55 al kg.;
derivati vergella, L. 46,20 al kg.;
rotaie a fungo, L. 39 al kg.;
rotaie a gola, L. 41,70 al kg.;
nastro laminato a freddo, L. 67 al kg.;
trafilati, L 57 al kg.;
(franco magazzino del consegnatario, più gli extra per spessore, dimensione e qualità come dal listino ufficiale del 10 ottobre 1946 per la produzione nazionale);

4) *Semi di pisello da foraggio*, L. 4500 al q.le (franco magazzino dei Consorzi agrari provinciali e delle loro agenzie (esclusivamente per miscelazione con altri semi, per la formazione di miscele di semi autorizzati);

5) *Rame Blister*, L. 85 al kg. (franco magazzino consegnatario);

6) *Ferro Tungsteno*, L. 12 al kg. per l'1 % di Tungsteno contenuto;

7) *Nitrato di sodio* 14/16 % di N2, L. 22.000 alla tonn. (franco magazzino consorzi agrari o loro agenzie in provincia, imballato in sacchi di canapa da 100 kg. per merce peso netto);

8) *Sapone da toletta*, L. 150 al kg. (su veicolo del dettagliante, franco magazzini intercomunali);

9) *Sapone da bucato* L. 115 al kg. (su veicolo del dettagliante, franco magazzini intercomunali);

10) *Resina di legno*, L. 100 al kg. (franco magazzino del consegnatario, recipienti inclusi);

11) *Nafta solvente* (aromatica), L. 66 al kg. in massa (franco magazzino del consegnatario);

12) *Xilolo nitrabile*, L. 75 al kg. in massa (franco magazzino del consegnatario).

(4322)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.